

ALLEGATO A)

**AVVISO PUBBLICO**

**CURA - CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA DI APPRENDIMENTO  
CATEGORIA "OFFERTA FORMATIVA AD ACCESSO INDIVIDUALIZZATO"**

**INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE  
DEL QUADRO DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE  
DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO**

## PREMESSA

La Regione Umbria adotta il presente Avviso ai sensi di:

- Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Legge regionale 28 Febbraio 2000 , n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” e s.m.i.;
- D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 avente ad oggetto l’approvazione delle: “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.G.R. 9 dicembre 2004 n. 1948 avente ad oggetto l’approvazione del regolamento e dispositivo regionale in materia di accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento per la fase a regime;
- D.G.R. n. 656 del 23.04.2007 e s.m.i. avente ad oggetto: “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime”;
- D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 Avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. articolo 47, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
- Documento “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni – Reg. UE 1303/2014”, approvato nella seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza FSE del 07 luglio 2015;
- D.G.R. n. 51 del 18.02.2010 “Approvazione della direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 93 del 31.01.2011 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 18.01.2010”;
- D.D. n. 9486 dell’08.11.2010 “Entrata in vigore del Repertorio degli standard di attestazione di cui all’art. 5 della D.G.R. n. 51 del 18.01.2010”;
- D.D. n. 1446 del 01.03.2012 e s.m.i. relativa al “Sistema regionale di gestione e controllo” nelle more dell’approvazione delle disposizioni integrative a valere sulla nuova programmazione POR Umbria FSE 2014 - 2020;

- D.D. n. 7792 del 23.10.2015 relativa al “Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà relative ai requisiti di ammissibilità nell’ambito dei procedimenti di competenza del servizio politiche attive del lavoro”;
- Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e s.m.i.;
- Legge Regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento regionale 7 ottobre 1982 n. 3. “Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale” e s.m.i.;
- D.G.R. n.1392 del 30/11/2011: Proposta di regolamento: “Modificazione al regolamento regionale 7 ottobre 1982, n. 3 (Attuazione della LR 21/10/1981, n. 69). Adozione”;
- D.G.R. 1429 del 03.09. 2007 e D.G.R. 181 del 25.02.2008 relative al riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale;
- D.G.R. n. 168 dell’08.02.2010 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento repertorio regionale dei profili formativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- Accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;
- Intesa in sede di conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recepita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 febbraio 2013;
- Accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 febbraio 2013;
- Intesa in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del

sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

- Decreto 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del MIUR “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento UE N. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Codice per l'Amministrazione Digitale”;
- D.P.C.M. 13 novembre 2014 recante "*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD*”;
- L.r. n.11 del 25/07/2006 recante “*Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale*”;
- DGR n.1386/2014 che stabilisce che "*tutti i servizi on-line dell'Amministrazione regionale allargata, la cui erogazione partirà dopo il 1 marzo 2015, dovranno tassativamente implementare l'identità digitale con FED come da art.12 della l.r. n.8/2011*";
- L.r. n.9 del 29.04.2014 recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT”;
- DGR 1615 Del 29.12.2015 “Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81- Adeguamento della disciplina regionale”.
- DGR 698 del 16.06.2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020”;
- POR Umbria FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 9916 final del 12.12.2014;
- D.G.R. n. 118 del 2.02.2015 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del 12.12.2014. Presa d'atto”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 27/03/2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA)” e sue modifiche e integrazioni;
- Strategia di Comunicazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020, approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza relativo al POR FSE 2014-2020 in data 7 luglio 2015.

Tutto ciò premesso il testo dell'Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa individuale approvato con D.G.R. 1241 del 24.10.2011 e con DD n. 1092 del 17.02.2012 è ulteriormente integrato ed adeguato come segue.

## **Art. 1** **FINALITA'**

Con il presente Avviso Pubblico aperto la Regione Umbria intende integrare ed adeguare il vigente Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa individuale (di seguito rinominato "**CURA - Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento – Categoria "Offerta formativa ad accesso individualizzato"**") all'evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché del quadro di programmazione delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento a:

- POR Umbria FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014)9916 finale del 12.12.2014;
- Integrazione delle attività formative all'interno del catalogo regionale dell'offerta formativa regionale in materia di apprendistato professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- Decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "*Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;*
- riordino delle funzioni provinciali di cui alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative e regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative" ed alla DGR 27 luglio 2015 n. 918 "Adempimenti connessi al trasferimento del personale connesso alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della l.r 10/2015.

Il Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA) – Categoria "Offerta Formativa ad accesso individuale" è lo strumento di programmazione dell'offerta formativa rivolta ai cittadini, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. Il Catalogo, articolato per sezioni sulla base delle caratteristiche di offerta e dei relativi destinatari, contiene:

- a) i progetti non direttamente finanziati, per i quali è richiesto preventivamente dal soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 69 del 21/10/1981, il riconoscimento da parte della Regione. Per tale fattispecie il Catalogo costituisce l'unico riferimento per il rilascio delle attestazioni valide ai sensi della vigente normativa. La determinazione del prezzo di offerta sul libero mercato della proposta formativa è competenza esclusiva del soggetto proponente e,

come tale, non è oggetto di valutazione da parte della Regione. Ai fini della trasparenza e della corretta condotta nei confronti dei partecipanti è in ogni caso fatto obbligo di esprimere il prezzo in modo unitario, come quota di iscrizione individuale al corso, onnicomprensiva ed inclusiva della eventuale prova di esame finale, in coerenza con l'attestazione pubblica di cui è previsto il rilascio;

- b) i progetti potenziale oggetto di scelta in regime di concorrenza, da parte di destinatari interessati dalla concessione di un titolo pubblico di accesso, sulla base di quanto definito dalle specifiche norme di programmazione ed attuazione applicabili.

E' titolare della programmazione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA) il Servizio Politiche Attive del Lavoro.

Nell'ambito del presente avviso aperto la Regione definisce con propri atti amministrativi le specifiche caratteristiche di contenuto e di gestione delle singole sezioni del Catalogo.

Il Catalogo unico Regionale dell'Offerta Formativa individuale è ispirato ai principi di:

- promozione del diritto individuale di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in coerenza con i bisogni e le strategie individuali di sviluppo professionale e personale;
- valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali, maturati nel corso della vita, attraverso il loro riconoscimento come crediti formativi e come qualificazioni certificate ai sensi della normativa vigente, anche al fine della loro maggiore spendibilità in ambito nazionale ed europeo;
- sviluppo delle competenze ed in generale della spendibilità sul mercato del lavoro e verso gli altri sistemi e offerte di istruzione e formazione degli apprendimenti maturati;
- trasparenza nel mercato delle opportunità formative, garanzia del possesso dei requisiti minimi di qualità e comparabilità delle proposte.

## **Art. 2**

### **SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI**

Possono presentare domanda per l'iscrizione di progetti al Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento – Categoria “Offerta Formativa ad accesso individuale”

- i soggetti formativi accreditati dalla Regione Umbria, alla data della presentazione della proposta, per la macrotipologia di riferimento del corso proposto; nel caso di richieste presentate in ATI/ATS tutti soggetti proponenti devono essere accreditati, ove non altrimenti disposto da specifica normativa applicabile;
- le reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'art. 4 c. 33 della l. n. 92/12 ed i poli tecnico-professionali, nelle caratteristiche definite dalla normativa regionale vigente;

- le Università Pubbliche Italiane e le Università Private riconosciute dal MIUR;
- le Scuole Superiori abilitate dal MIUR a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea;
- le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica Italiane riconosciute dal MIUR.

I Soggetti formativi accreditati, ove intendano avvalersi di sedi di svolgimento diverse da quelle indicate in sede di accreditamento, sono tenuti a presentare, in anticipo rispetto all'avvio del corso, la documentazione necessaria a valutare l'adeguatezza dei relativi locali, aule/laboratori, come disciplinato dalla normativa regionale in materia di gestione delle attività e di accreditamento.

Qualora il soggetto proponente non mantenga nel tempo i requisiti richiesti dalle norme applicabili sarà escluso dal Catalogo con i relativi corsi, salvi in ogni caso i diritti dei partecipanti alle eventuali edizioni corsuali già avviate.

### **Art. 3**

#### **REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FORMATIVI**

Sulla base delle caratteristiche delle sezioni in cui il Catalogo è articolato, i progetti formativi potranno riguardare iniziative relative a:

- profili, sistemi di competenza, singole unità di competenza e standard minimi di percorso presenti nei relativi Repertori regionali;
- qualificazioni afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive norme attuative, non ricomprese nel repertorio regionale degli standard professionali;
- contenuti relativi a percorsi in forza di legge o derivanti da specifici atti di programmazione regionale, non ricompresi in quanto disposto dall'art.3 comma 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Sulla base delle specifiche disposizioni istitutive delle singole sezioni possono inoltre essere oggetto del Catalogo progetti a natura integrata, relativi a percorsi formativi preceduti/seguiti da altre misure a sostegno dell'apprendimento e/o da misure di incentivazione dell'occupazione.

I progetti devono essere redatti in conformità al formulario consultabile nel sito [www.formazione.lavoro.regione.umbria.it](http://www.formazione.lavoro.regione.umbria.it) e presentati secondo quanto disposto all'art. 4. Devono soddisfare i seguenti requisiti, ove non altrimenti disposto dal repertorio regionale degli standard minimi di percorso formativo, dai percorsi normati a livello nazionale e dalla sezione del CURA di pertinenza:

- in caso di rilascio di attestazione di qualifica o, nei casi previsti, di attestazione di frequenza con profitto (D.D. 3062 del 12.4.2006 e D.G.R. 51/2010): durata minima di 150 ore di formazione teorica (aula e laboratorio), al netto delle attività di tirocinio curricolare;
- in caso di rilascio delle altre attestazioni previste dalla D.G.R. 51/2010: durata minima di 30 ore di formazione teorica (aula e laboratorio), al netto delle eventuali attività di tirocinio curricolare.

E' facoltà del soggetto proponente prevedere contenuti formativi e/o durate maggiori di quanto disposto dagli standard minimi applicabili, fatta salva in ogni caso la valutazione di congruenza in ragione di obiettivi, contenuti e metodi di apprendimento, tenuti in conto i requisiti di accesso dei partecipanti.

I progetti proposti devono inoltre:

- a) prevedere il rilascio di una attestazione finale coerente con le caratteristiche del corso e conforme agli standard minimi disposti dalla DGR del 18 gennaio 2010, n. 51 “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione – Allegato 1 Paragrafo 4 Gli standard di certificazione e Paragrafo 5 Gli standard di attestazione” e successive modificazioni;
- b) in caso di previsione di rilascio di qualificazioni ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 essere progettati secondo quanto disposto dalla D.G.R. del 18 gennaio 2010, n. 51, “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione – Allegato 1 Paragrafo 2 “gli standard professionali” e Paragrafo 3 “gli standard formativi”, con particolare riferimento alla struttura per unità/moduli/segmenti che consenta l’esercizio, a richiesta del partecipante, del riconoscimento dei crediti formativi di frequenza;
- c) prevedere, per i percorsi che si concludono con il rilascio di una certificazione o di una attestazione di qualifica o di frequenza con profitto, una durata massima delle attività di FAD non superiore al 40% del monte ore del percorso formativo, salvo quanto diversamente disposto:
  - dagli standard formativi minimi applicabili, di cui al Repertorio definito dalla D.G.R. del 18 gennaio 2010, n. 51;
  - dalle norme di abilitazione all'esercizio di attività e professioni oggetto di regolamentazione pubblicistica.

In caso di formazione con previsione di rilascio di qualificazioni ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 o di attestazione di frequenza con profitto, rivolta a profili non ricompresi nel relativo repertorio regionale, è facoltà del Soggetto formativo proponente richiedere, con debita motivazione, una maggior quota di ricorso alla FAD. L’eventuale autorizzazione è concessa dalla Regione, attraverso contestuale aggiornamento del Repertorio regionale dei profili

professionali minimi e degli standard di competenza e del Repertorio degli standard minimi di percorso formativo;

- d) rispettare i principi e le norme pubbliche in materia di professioni regolamentate o afferenti a campi oggetto di regolamentazione, nonché gli standard formativi cogenti ai fini dell'abilitazione all'esercizio di attività oggetto di regolamentazione pubblica;
- e) rispettare i principi di trasparenza e di oggettività delle denominazioni dell'offerta formativa, al fine di evitare interpretazioni ingannevoli o in contrasto con quanto disposto dal D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., “*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”;
- f) prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data dell'avvio (primo giorno d'aula).

Le attività di FAD devono svolgersi presso strutture del Soggetto formativo o altra sede, adeguatamente attrezzate e rispettare i seguenti standard minimi:

- messa a disposizione da parte del Soggetto formativo di una piattaforma telematica adeguata per lo svolgimento di attività di FAD;
- adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un docente/esperto di contenuti ecc.);
- sistemi di registrazione su supporto magnetico dei tempi di utilizzo degli strumenti on-line, per l'eventuale messa a disposizione, su richiesta della Regione, dei log-files.

I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorreranno alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo. Le attività di FAD devono essere registrate su appositi fogli mobili, preventivamente vidimati dalla struttura regionale competente. Preventivamente all'avvio delle attività di formazione a distanza, i soggetti ammessi a catalogo devono comunicare, tramite il calendario delle attività, gli orari di disponibilità del supporto tecnologico e contenutistico on-line sopra indicato, il numero di ore previste per i destinatari e il periodo di svolgimento. I soggetti ammessi a catalogo si rendono disponibili a consentire i controlli così come disposto dalla normativa vigente.

Non possono essere presentati i progetti:

- riferiti alle professioni, anche non regolamentate, relative all'ambito sanitario;
- riferiti alle attività e professioni per le quali la regolamentazione sia *in fieri*, fatta salva specifica deroga da parte della Regione;
- riguardanti percorsi formativi afferenti ai canali di offerta del diritto-dovere di istruzione e formazione, di IFTS ed ITS.

Non è inoltre ammessa la presentazione, da parte del medesimo proponente, di più proposte progettuali riferite alla stessa qualificazione in esito, espressa con riferimento alle coordinate del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Decreto 30 giugno 2015. Costituisce motivata possibilità di deroga la sostanziale e dimostrata modifica dei requisiti di ammissione – di conoscenza e cognitivi – dei partecipanti, tale da determinare una coerente rimodulazione delle durate e delle modalità realizzative.

#### **Art. 4**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI**

La scadenza per la prima presentazione delle richieste di ammissione alle singole sezioni del Catalogo è definita dai relativi atti amministrativi di loro istituzione. Ai fini della semplificazione amministrativa la Regione individua in tale sede le opportune modalità di iscrizione dei progetti già presenti a Catalogo nella/ sezione/i di interesse, su esplicita scelta del relativo soggetto proponente.

La domanda deve essere inviata all'indirizzo PEC: [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it), specificando nell'oggetto: "AVVISO PUBBLICO CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA DI APPRENDIMENTO – Categoria "Offerta Formativa ad accesso individuale"

Nella domanda deve essere inserito obbligatoriamente il contrassegno telematico per la corresponsione dell'imposta di bollo (marca da bollo telematica) debitamente annullata, tal documentazione deve essere conservata in originale per essere esibita su richiesta del Servizio Politiche Attive del Lavoro.

Le successive scadenze per la presentazione di richieste di iscrizione al Catalogo regionale e per l'invio di modifiche, ai progetti già ammessi al Catalogo stesso, sono la fine di ogni mese, esclusi luglio ed agosto, fatte salve eventuali diverse disposizioni assunte in sede di istituzione delle singole sezioni.

#### **I documenti da presentare sono i seguenti:**

- richiesta di ammissione al Catalogo Unico Regionale dell'offerta di apprendimento (CURA), in bollo telematico (€ 16,00), sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto formativo, dal capofila in caso di ATI o ATS. In caso di presentazione di più progetti può essere presentata una sola richiesta di ammissione;
- formulario di progetto;
- scheda di presentazione del progetto;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso Pubblico;

- dichiarazione d'intenti a costituirsi in ATI/ATS sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partner.

La documentazione sopra richiamata può essere reperita nel sito [www.formazione lavoro.regione.umbria.it](http://www.formazione lavoro.regione.umbria.it). **La richiesta di ammissione e le dichiarazioni prescritte dal presente Avviso, devono essere corredate, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da fotocopia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, di ciascun soggetto firmatario.**

## **ART. 5**

### **PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI AI FINI DELLA LORO ISCRIZIONE AL CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA DI APPRENDIMENTO - CATEGORIA "OFFERTA FORMATIVA AD ACCESSO INDIVIDUALE"**

Le richieste di iscrizione sono sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 2 e 4. L'istruttoria di ammissibilità viene svolta dal Servizio per il quale è stata attivata la relativa sezione, sulla base dei requisiti soggettivi e di completezza e regolarità della documentazione. Eventuali carenze in ordine alla completezza e regolarità della documentazione potranno essere integrate adeguando le stesse alle prescrizioni previste.

Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione effettuata da parte di apposito nucleo, costituito da rappresentanti dei Servizi della Regione Umbria, definito nella sua composizione sulla base delle caratteristiche della pertinente sezione in cui si articola il Catalogo e presieduto da un rappresentante del Servizio per il quale la sezione è stata attivata, responsabile del procedimento amministrativo, sulla base dell'esame della loro conformità ai requisiti minimi obbligatori specificati nel presente Avviso Pubblico all'art. 3, anche attraverso il supporto di specifica assistenza tecnica. In caso di rilevazione di carenze o non conformità sanabili, il nucleo di valutazione provvede a definire le opportune prescrizioni obbligatorie, il cui accertato rispetto è condizione necessaria ai fini dell'iscrizione del progetto a Catalogo. In tal caso, l'inserimento della scheda di presentazione del progetto avverrà solo a fronte dell'adempimento da parte del proponente di quanto disposto dalle prescrizioni formulate.

L'approvazione del primo elenco dei progetti iscrivibili alle singole sezioni del Catalogo avverrà di norma entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato all'articolo 4, primo capoverso del presente Avviso. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sospensioni del procedimento in caso occorra provvedere ad integrazioni documentali.

Nel caso delle successive scadenze, di cui all'articolo 4, ultimo capoverso del presente Avviso, l'approvazione degli ulteriori elenchi dei progetti iscrivibili a Catalogo avverrà, di norma, entro 30 giorni decorrenti dalle scadenze indicate. E' fatta salva la possibilità di prorogare i termini per la

conclusione del procedimento amministrativo, sopra indicati, nel caso in cui gli stessi non siano adeguati rispetto alla numerosità delle richieste di iscrizione a catalogo pervenute nelle relative scadenze tecniche fissate dall'Avviso.

La Regione provvederà alla pubblicazione degli elenchi di progetti iscrivibili a Catalogo ed alla comunicazione degli esiti negativi dell'istruttoria ai relativi soggetti proponenti.

#### **Art. 6**

#### **VALIDITA' DEI PROGETTI FORMATIVI – CONFERMA E AGGIORNAMENTI**

Il periodo di permanenza di un progetto nel Catalogo Unico Regionale dell'offerta di apprendimento Categoria "Offerta Formativa ad accesso individuale" è di 12 mesi dalla data di ammissione, salvo richiesta di permanenza in Catalogo per altri 12 mesi avanzata del soggetto formativo.

Almeno 2 mesi prima del termine di validità del progetto il soggetto formativo riceverà un avviso di scadenza. Ove il soggetto formativo intenda prorogare la validità del progetto per altri 12 mesi dovrà inviare specifica richiesta entro la scadenza comunicata. Trascorso inutilmente tale periodo l'offerta presente in Catalogo decade e il progetto verrà automaticamente eliminato. Nel corso dei 12 mesi di validità del progetto il soggetto formativo può apportare modifiche a quanto già inserito solo nel caso in cui siano state realizzate più edizioni nel corso dei 12 mesi di validità. Le modifiche sono ammesse esclusivamente con riferimento ai seguenti aspetti:

- risorse umane, limitatamente ai nominativi (qualora indicati) e non alle caratteristiche professionali delle stesse;
- periodi e orario di svolgimento del corso;
- condizioni di accesso, ad esclusione dei requisiti di ammissione e del prezzo.

In caso di richiesta di proroga il soggetto formativo può effettuare variazioni e aggiornare i dati esclusivamente sui seguenti aspetti:

- risorse professionali impiegate;
- periodi e orario di svolgimento del corso;
- condizioni di accesso, ad esclusione dei requisiti di ammissione e del prezzo;
- locali di svolgimento in possesso dei requisiti previsti dal dispositivo regionale per l'accreditamento delle sedi, salvo per le attività di formazione continua svolte dall'impresa in favore dei lavoratori, che dovranno essere adeguati all'attività di formazione professionale e rispondenti alla normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Qualsiasi altra modifica è tale da far considerare il progetto come "nuovo". Pertanto lo stesso dovrà essere sottoposto a nuova valutazione e, quindi, seguire l'iter di inserimento previsto per i

nuovi progetti così descritto al precedente art. 4. In caso di modificazioni degli standard professionali e/o formativi di riferimento, il soggetto formativo è tenuto ad adeguare nei termini prescritti dalla Regione i relativi progetti iscritti a catalogo, pena la decadenza degli stessi. La Regione provvede a valutazione di conformità delle modifiche apportate. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei partecipanti alle eventuali edizioni corsuali già avviate.

Durante i 12 mesi di validità del progetto, il soggetto formativo può rinunciare alla sua attivazione oppure potranno intervenire revoche dell'offerta da parte della Regione nei casi ed alle condizioni successivamente descritte.

### **Art. 7**

#### **OBBLIGAZIONI DEI SOGGETTI FORMATIVI DEI PROGETTI A CATALOGO**

L'iscrizione al Catalogo rende i progetti soggetti alle norme regionali che regolano le fasi di gestione, vigilanza degli interventi di formazione e politiche attive del lavoro consultabili nel sito [www.formazione.lavoro.regione.umbria.it](http://www.formazione.lavoro.regione.umbria.it)

E' fatto obbligo ai soggetti formativi di rispettare quanto disposto dalla D.G.R. n. 1429 del 03 settembre 2007 (Direttiva Crediti) e s.m.i., con particolare riferimento alla pubblicizzazione del diritto alla richiesta di riconoscimento ed alle norme di procedimento, nei limiti di quanto previsto dalle singole sezioni in cui si articola il Catalogo, nonché dagli standard applicabili.

E' ammessa la realizzazione di attività corsuali rivolte contemporaneamente a partecipanti in regime di libero mercato ed a partecipanti dotati di titoli di accesso pubblici. La singola persona fisica, assegnataria del voucher formativo, non può cumulare lo stesso con altre provvidenze pubbliche (comunitarie, nazionali, regionali) ai fini dell'accesso alla medesima offerta corsuale.

Il valore effettivo dei voucher rimborsati dalla Regione al soggetto attuatore è l'importo minore fra il Costo standard del corso (A) e il Valore a voucher del corso (B), come di seguito determinati:

A) Costo standard del corso, calcolato attraverso l'applicazione della formula:

$$(ore\_corso \times UCS1) + (n\_partecipanti\_con\_voucher \times ore\_corso \times UCS2)$$

B) Valore a voucher del corso, calcolato attraverso l'applicazione della formula:

$$(n\_partecipanti\_con\_voucher) \times valore\_voucher$$

Nel caso in cui il valore del voucher sia maggiore del prezzo dell'offerta corsuale, il calcolo è effettuato sostituendo detto prezzo al valore del voucher.

E' ammessa la realizzazione di attività corsuali rivolte contemporaneamente a partecipanti dotati di titoli di accesso pubblici ed a partecipanti in regime di libero mercato, questi secondi essendo

iscrivibili, a qualunque titolo, fino a quando il valore figurativo delle quote di iscrizione (C) è minore del costo standard del corso a partecipazione mista (D), gli stessi determinati applicando le seguenti formule:

C) Valore figurativo delle quote di iscrizione:

$$(n\_partecipanti\_complessivi) \times valore\_voucher$$

D) Costo standard del corso a partecipazione mista:

$$(ore\_corso \times UCS1) + (n\_partecipanti\_complessivi \times ore\_corso \times UCS2)$$

Nel caso in cui il valore del voucher sia maggiore del prezzo dell'offerta corsuale, il calcolo è effettuato sostituendo detto prezzo al valore del voucher.

Raggiunto il costo standard a partecipazione mista (D), l'eventuale ammissione al corso di portatori voucher avviene senza riconoscimento di costo da parte della Regione. Il numero massimo di partecipanti a corsi svolti esclusivamente in regime di libero mercato, ovvero senza alcuna presenza di partecipanti dotati di titoli di accesso pubblici, è definito esclusivamente dalle regole di gestione applicabili.

In caso di accertato inadempimento delle obbligazioni richiamate, o di mancato adeguamento di un progetto a nuova regolamentazione, la Regione provvede all'esclusione dal Catalogo dei progetti interessati.

## **Art. 8**

### **INFORMAZIONI E PUBBLICITA'**

L'offerta relativa alle sezioni del Catalogo potenziale oggetto di scelta in regime di concorrenza, da parte di destinatari interessati dalla concessione di un titolo pubblico di accesso finanziato dal Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FSE 2014-2020 "Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione della di esecuzione della Commissione C (2014) 9916 del 12/12/2014 è soggetta alle disposizioni in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati dai Fondi strutturali previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 e della Strategia di comunicazione unitaria approvata dal Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE 2014/2020 in data 7 luglio 2015

## **Art. 9**

### **INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY**

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria - Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia.

Dirigente Responsabile del Servizio: Sabrina Paolini, indirizzo e-mail [politichelavoro@regione.umbria.it](mailto:politichelavoro@regione.umbria.it).

Responsabile del procedimento: Carla Collesi, indirizzo e-mail [ccollesi@regione.umbria.it](mailto:ccollesi@regione.umbria.it)

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro – Via Mario Angeloni, 61 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio Politiche Attive del Lavoro: Sabrina Paolini.

#### **Art. 10**

### **INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO**

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile nel sito internet [www.formazione lavoro.regione.umbria.it](http://www.formazione lavoro.regione.umbria.it)

Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Politiche Attive del Lavoro - Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria - ai seguenti numeri telefonici: 075-5045729 - 075-5045707.

#### **Art. 11**

### **NORME TRANSITORIE**

Le disposizioni relative a:

- qualificazioni afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive norme attuative, non ricomprese nel repertorio regionale degli standard professionali;
- reti territoriali per l'apprendimento permanente;
- offerta formativa in apprendistato professionalizzante

entrano in vigore attraverso pubblicazione da parte della Regione di specifica integrazione attuativa dell'Avviso.

L'offerta formativa non riferita a:

- profili, sistemi di competenza, singole unità di competenza e standard minimi di percorso presenti nei relativi Repertori regionali;
- contenuti relativi a percorsi in forza di legge o derivanti da specifici atti di programmazione regionale, non ricompresi in quanto disposto dall'art.3 comma 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,

resta iscritta a Catalogo fino a pubblicazione da parte della Regione delle norme relative all'attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del MIUR “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.

La disposizione relativa al divieto di compresenza a Catalogo di offerta formativa, presentata dal medesimo proponente e riferita alla stessa qualificazione in esito prende vigore dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. Entro tale data i singoli soggetti formativi interessati avanzano istanza al Servizio Politiche Attive del Lavoro di cancellazione dei corsi eccedenti. Trascorso tale termine, il Servizio procede di ufficio alla revoca di iscrizione di tutti i corsi che non rispettano il vincolo della unicità.

I progetti già iscritti a Catalogo i cui corsi risultino avviati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso mantengono la loro condizione e trovano completamento nel rispetto delle norme vigenti al tempo del loro avvio. Decorso tale termine potranno essere avviati i corsi solo ed esclusivamente sulla base di quanto disposto dal presente avviso. I partecipanti ai corsi avviati accedono alle eventuali prove valutative pubbliche nel termine massimo di un anno.